



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

ADEMPIMENTI

SCONTRINO ELETTRONICO: AL VIA CON ESONERI

di Antonella Benedetto

A partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti esercenti attività di commercio al minuto e attività a queste assimilate hanno l'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (c.d. "scontrino elettronico").

Tale obbligo sostituisce, di fatto, quello attualmente in vigore di annotazione dei corrispettivi nell'apposito registro e di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale cartaceo.

Per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e con un fatturato fino a 400 mila euro, tale obbligo è anticipato al prossimo 1° luglio 2019.

Sono previste, tuttavia, specifiche ipotesi di esonero in ragione della specifica attività esercitata (D.M. 10 maggio 2019). Tali esenzioni, tuttavia, hanno un carattere meramente temporaneo: a regime tale obbligo sarà esteso a tutte le operazioni.

Lo scontrino elettronico consente la **memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri** per i titolari di partita IVA che esercitano attività di commercio al minuto. Tale obbligo si affianca a quello già introdotto a partire dallo scorso 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica.

Soggetti interessati

L'obbligo spetta ai soggetti che **esercitano attività di commercio al dettaglio** o attività a queste assimilate.

In particolare, i soggetti obbligati ad adeguarsi alla nuova modalità di certificazione delle vendite saranno tutti coloro che esercitano attività per le quali l'emissione della fattura non è obbligatoria (salvo espressa richiesta del cliente), come nel caso di alberghi, ristoranti, negozi di vendita al dettaglio.

Conseguentemente, con l'entrata in vigore di tale obbligo, per i soggetti esercenti le attività di commercio al dettaglio le modalità di certificazione delle operazioni (salvo i casi di esonero) saranno:

- l'emissione della fattura in formato elettronico;
- l'emissione dello scontrino fiscale elettronico e la sua trasmissione telematica.

Minimi e forfettari

Nel Decreto MEF del 10 maggio 2019 che ha fissato gli esoneri temporanei dallo scontrino elettronico non si parla dei commercianti titolari di partita IVA in regime dei minimi e forfettari.

Pertanto, i soggetti che applicano tali regimi **non sono esonerati** dagli obblighi di emissione e trasmissione degli scontrini elettronici, salvo i casi di esoneri espressamente previsti.

Operazioni esonerate

Con il D.M. 10 maggio 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato le operazioni esonerate dall'obbligo di emissione del c.d. "scontrino elettronico". In particolare, l'obbligo **non si applica**:

- alle operazioni attualmente escluse dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi. Rientrano in tale tipologia, le operazioni inerenti i **servizi di stampa** e recapito dei **duplicati di patente** e le prestazioni di **servizi di telecomunicazione**, di servizi di **tele radiodiffusione** e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione;
- alle **prestazioni di trasporto pubblico** collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i **biglietti di trasporto**, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di **certificazione fiscale**;
- **fino al 31 dicembre 2019**, a prescindere dal volume d'affari del soggetto che le pone in essere, alle operazioni collegate e connesse a quelle indicate nelle prime due ipotesi, nonché alle **operazioni marginali** rispetto a quelle indicate nelle prime due ipotesi o rispetto a quelle per cui è obbligatoria l'emissione della fattura, che rappresentino una quota non superiore all'1% del volume d'affari dell'anno 2018;
- alle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere su mezzi di trasporto durante tragitti internazionali. In tale ultimo caso, si fa riferimento, ad esempio, alle **cessioni a bordo di navi** nel corso di crociere internazionali o a bordo di **aereo o treno** con trasporto internazionale.

Cessioni di benzina

Per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, rimane ferma la normativa che impone già la **memorizzazione elettronica** e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In ogni caso per le **operazioni marginali** fino al 31 dicembre 2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono **esonerati** dall'obbligo telematico per le operazioni, diverse da cessioni di benzina o gasolio, i cui compensi o ricavi non superino l'1% del volume d'affari del 2018.

Attenzione

Le operazioni esonerate da tale obbligo continuano ad essere **annotate nel registro dei corrispettivi** e in ogni caso è possibile scegliere di effettuare comunque la **memorizzazione e trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi.

Procedure

Per poter adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, i soggetti obbligati dovranno dotarsi:

- di **“registratori telematici”**, già sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016;
- ovvero:
- di **nuovi strumenti**, individuati successivamente dall'Agenzia delle Entrate, come ad esempio un portale *web* dedicato.

I **registratori telematici**, che dovranno andare a sostituire i registratori di cassa, consentiranno di memorizzare i dati di dettaglio ed i dati di riepilogo delle operazioni effettuate a seguito della cessione/prestazione, nonché di trasmetterli a cadenza giornaliera all'Agenzia delle Entrate.

In alternativa, si potrà utilizzare una procedura *web*, fruibile anche da dispositivi mobili, messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia sul portale **“Fatture e corrispettivi”** attraverso la quale, oltre alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, sarà possibile rilasciare al cliente il documento commerciale.

Scontrino elettronico: cosa contiene

Lo scontrino elettronico emesso dovrà contenere alcuni dati obbligatori, ossia:

- **data e ora** di emissione;
- **numero progressivo**;
- **ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome**, dell'emittente;
- numero di **partita IVA** dell'emittente;
- **ubicazione** dell'esercizio;
- descrizione dei **beni ceduti** e dei **servizi resi**;
- ammontare del **corrispettivo** complessivo e di quello pagato.

I corrispettivi saranno inviati in **formato xml**. In caso di **scarto** del file xml dei corrispettivi elettronici, l'esercente avrà **5 giorni** per **trasmettere nuovamente** il file corretto al Sistema di Interscambio.

Ai clienti sarà necessario rilasciare, a richiesta, un documento commerciale sostitutivo del tradizionale scontrino o della ricevuta, che servirà per aver diritto, ad esempio, a detrazioni e deduzioni fiscali.

Registratori di cassa e credito d'imposta

Gli attuali misuratori fiscali, e quindi i registratori di cassa, andranno **progressivamente sostituiti** oppure **integrati**, se tecnicamente possibile, per permettere memorizzazione e trasmissione dei dati giornalieri.

Per rendere meno gravoso l'adeguamento o l'acquisto dei nuovi registratori telematici sarà riconosciuto anche un **bonus fiscale**. In particolare, per i soggetti che acquisteranno un nuovo registratore di cassa nel corso del 2019 o del 2020 ovvero per coloro che provvederanno ad adattare gli attuali registratori di cassa, è previsto un credito d'imposta pari al: **50% della spesa sostenuta** per l'acquisto o l'adattamento degli attuali registratori di cassa, per un **massimo di 250 euro** in caso di acquisto e di **50 euro** in caso di adattamento per ogni strumento.

Tale credito di imposta è immediatamente utilizzabile in **compensazione** dalla prima liquidazione periodica dell'IVA, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura.

Decorrenza

Tale obbligo decorre a partire:

- dal **1° luglio 2019** per i soggetti con un volume d'affari fino a 400.000 euro;
- dal **1° gennaio 2020** per tutti i soggetti, a prescindere dal volume d'affari.

A tal proposito, si evidenzia che per la verifica del volume d'affari occorre fare riferimento a quello realizzato al **31 dicembre 2018**, risultante dal **modello IVA 2019**. I soggetti che iniziano l'attività nell'anno 2019 saranno tenuti all'adempimento a partire dal **1° gennaio 2020**.

Sanzioni

Le Entrate hanno previsto l'applicazione di sanzioni nel caso di mancato rispetto dell'obbligo previsto.

In particolare:

- in caso di **corretta certificazione** dell'operazione, ma **ritardata od omessa comunicazione**, la sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000;
- in caso di **mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto** ovvero nell'emissione di tali documenti per **importi inferiori** a quelli reali, la sanzione è pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.

DA SAPERE

CORRISPETTIVI TELEMATICI OBBLIGATORI: COMPUTO DEL VOLUME D'AFFARI SENZA ESCLUSIONI

di Giovanni Petruzzellis

Per i commercianti al minuto con un volume d'affari superiore a 400.000 euro, dal 1° luglio 2019 entra in vigore l'obbligo di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. La verifica della soglia va effettuata facendo riferimento all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione nell'anno solare, tenendo conto delle relative variazioni. Per i soggetti con attività mista, la soglia va, quindi, verificata sulla base del volume d'affari complessivo e non soltanto sulla parte riferita alle operazioni rese nell'ambito del commercio al minuto.

Dal 1° luglio 2019 entra in vigore l'obbligo, previsto dall'art. 2, comma 1, [D.Lgs. n. 127/2015](#), in base al quale i soggetti passivi IVA, che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al minuto o assimilate e che hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro, devono garantire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. L'obbligo in questione decorre dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei commercianti al minuto ed i soggetti assimilati.

I soggetti che hanno conseguito nel 2018 un volume d'affari superiore a 400.000 euro dovranno quindi dotarsi, entro il 1° luglio, delle apparecchiature necessarie a gestire il nuovo adempimento.

Il nuovo obbligo andrà a sostituire le tradizionali modalità di certificazione dei corrispettivi, mediante il rilascio della ricevuta o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Al riguardo va dato atto che il D.M. 10 maggio 2019, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, identifica i soggetti che, in ragione della tipologia di attività esercitata, possono considerarsi esclusi dal nuovo adempimento.

In particolare, in fase di prima applicazione, l'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi non riguarderà le operazioni di cui all'art. 2, D.P.R. n. 696/1996 (ad esempio, cessioni di quotidiani e periodici, tabacchi, etc.), nonché le operazioni di cui al D.M. 13 febbraio 2015 (prestazioni di servizi rese dai concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e al D.M. 27 ottobre 2015 (servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici rese nei confronti di privati).

Rientrano nel perimetro delle operazioni escluse anche le prestazioni di trasporto pubblico certificate dai relativi titoli di viaggio.

Come si calcola il volume d'affari

La norma non detta criteri specifici per il computo del volume d'affari. Conseguentemente occorre fare riferimento alla nozione dettata dall'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, ossia all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo IVA, registrate o soggette a registrazione nell'anno solare, tenendo conto delle relative variazioni. Il punto è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate che, nella [risoluzione n. 47/E dell'8 maggio 2019](#), ha sottolineato che nel caso di soggetti che svolgono sia attività di commercio al minuto, sia attività soggette a fatturazione, la soglia deve essere verificata sulla base del volume d'affari complessivo del soggetto passivo IVA, e non soltanto sulla parte riferita ad operazioni rese nell'ambito del commercio al minuto. La stessa risoluzione ha poi chiarito che, dovendosi fare riferimento al volume d'affari conseguito nell'anno precedente, i soggetti che hanno avviato l'attività nel corso del 2019 sono automaticamente esclusi dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi, ferma restando la possibilità di effettuare l'invio dei dati su base volontaria.

Come effettuare memorizzazione e trasmissione dei dati

Sul piano operativo la memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri deve essere effettuata secondo le modalità definite con il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016](#), modificato dal [provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019](#).

L'adempimento può essere assolto avvalendosi degli appositi registratori telematici individuati dal provvedimento del 2016 per garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati oppure, in alternativa, utilizzando una procedura web che sarà messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Registratore telematico

Nel primo caso il commerciante dovrà far attivare il registratore dai soggetti autorizzati, in modo che l'apparecchio venga censito e reso identificabile mediante l'attribuzione di un QRcode. Le operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica periodica e dismissione dei registratori telematici dovranno essere comunicate telematicamente al sistema dell'Agenzia delle Entrate da parte del registratore stesso.

Con la risposta a interpellato n. 139 del 14 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i commercianti al minuto che si siano dotati dei nuovi registratori telematici non sono tenuti a metterli in servizio anteriormente all'entrata in vigore del relativo obbligo (1° luglio 2019 oppure 1° gennaio 2020) essendo possibile attivarli preventivamente, senza la messa in servizio, continuando a certificare le operazioni al dettaglio mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Nella risposta è stato inoltre chiarito che la messa in servizio potrà comunque avvenire prima dell'entrata in vigore dell'obbligo a condizione che, in presenza di più punti vendita, siano garantite modalità uniformi di certificazione dei corrispettivi.

Certificazione della conformità

Il provvedimento n. 82017/2016 prevede specifici obblighi in capo ai commercianti al minuto che operano con almeno tre punti cassa per singolo punto vendita e che intendono trasmettere i dati dei corrispettivi mediante un unico registratore telematico. Per tali soggetti è infatti obbligatorio richiedere la certificazione della conformità dei processi amministrativi e contabili.

Il processo di controllo richiede che, giornalmente, sia prodotto un documento contenente il riepilogo per totali dei rapporti dei singoli punti cassa di ciascun punto vendita, nonché un report di dettaglio che consenta la quadratura e la verifica dei corrispettivi.

Tale certificazione avrebbe dovuto originariamente essere richiesta obbligatoriamente ad una società di revisione, mentre per effetto delle modifiche introdotte dal provvedimento n. 99297/2019, potrà essere effettuata da qualsiasi soggetto iscritto nel registro dei revisori legali.

La conformità dei processi amministrativi e contabili, nonché dei sistemi informatici dell'azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi deve essere attestata con cadenza almeno triennale.

Procedura web

La memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuata anche attraverso una procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La stessa sarà fruibile anche su dispositivi mobili e consentirà anche di generare il documento commerciale idoneo, ai sensi del D.M. 7 dicembre 2016, a certificare l'acquisto effettuato.

L'invio avverrà mediante la predisposizione di un file XML che verrà generato tramite il registratore e sigillato elettronicamente, al momento della chiusura di cassa giornaliera. Tale comunicazione deve essere effettuata anche in mancanza di movimentazioni giornaliere.